



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 603/08 (riunificato)

UDIENZA DEL

08/06/2009 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SFORZA FOGLIANI | CORRADO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GIALETTI | VITTORIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SONZINI | MAURO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N° 71-06.2009

PRONUNCIATA IL:

8 GIU. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29 GIU. 2009

COPIA INFORMALE

SENTENZA



Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI PIACENZA
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
D.ssa Antonella Cesena

ha emesso la seguente

- sul ricorso n° 603/08
spedito il 11/12/2008

- avverso INTIMAZIONE n° 1/08 ASSENTE TRIBUTI VARI
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PIACENZA S.P.A.
difeso da:
MOZZI AVV. MARIO
VIA PANTALINI, 7 29100 PIACENZA


proposto dal ricorrente:

difeso da:
CUCCU DOTT. PAOLO
STRADA ZAROTTO, 86/A 43100 PARMA PR

difeso da:
ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE
STRADA ZAROTTO, 86/A 43100 PARMA PR

sul ricorso n° 614/08
spedito il 15/12/2008

- avverso PIGN. C/O TERZI ASSENTE TRIBUTI VARI
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PIACENZA S.P.A.
difeso da:
MOZZI AVV. MARIO



(segue)

REG.GENERALE

N° 603/08 (riuniticato)

UDIENZA DEL

08/06/2009 ore 09:00

VIA PANTALINI, 7 29100 PIACENZA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

CUCCU DOTT. PAOLO
STRADA ZAROTTO, 86/A 43100 PARMA PR



difeso da:

ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE
STRADA ZAROTTO, 86/A 43100 PARMA PR



IA INFORMALE

Handwritten mark

RITENUTO IN FATTO

Con ricorsi presentati il 18 e 19 dicembre 2008 prot. n° 603/08 e n°614/08 il sig. ██████████ ricorreva contro gli atti di pignoramento di crediti presso l'INPS, sede provinciale di Piacenza, relativi a retribuzioni, trattamenti di fine rapporto, pensioni ed altri emolumenti nella misura di un quinto effettuati da Equitalia Nord S.p.a.

Il ricorrente lamenta tra l'altro la omessa indicazione Responsabile del Procedimento e chiede l'annullamento dei provvedimenti notificati con vittoria delle spese di lite.

La società Equitalia si costituisce in giudizio affermando che l'intimidazione contiene tutte le informazioni previste dalle leggi, sussistendo motivi di nullità per la mancata indicazione del Responsabile del Procedimento che la giurisdizione della Commissione Tributaria non comprende le attività di riscossione di crediti diversi da quelli aventi natura tributaria e chiede la reiezione dei ricorsi con vittoria delle spese di lite.

Per la trattazione dei ricorsi veniva fissata l'odierna pubblica udienza e nella quale veniva predisposta la loro riunione.

OSSERVA

COPIA INFORMALE

L'art. 7 della legge 212/2000 (statuto del Contribuente) prevede negli atti dei concessionari della riscossione debba essere tassativamente indicato, tra l'altro, il Responsabile del Procedimento. La mancata indicazione di tale figura, come risulta dalla copia della comunicazione prodotta dal ricorrente, non può che condurre alla declaratoria di nullità dell'atto carente, rimanendo

diversamente priva di ogni effetto la previsione legislativa che ne impone l'indicazione.

Ogni altra questione risulta interamente assorbita.

I ricorsi devono essere accolti per quanto riguarda l'ambito della giurisdizione della Commissione Tributaria, che riguarda solamente gli atti relativi ai tributi e connesse sanzioni, in applicazione del principio stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n°1483/08

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione accoglie i ricorsi riuniti a spese compensate



Piacenza li 8/06/2009

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. U. S. A.'.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. S.'.



COPIA INFORMALE